

Il Direttore Generale

Franco Rossi

Protocollo N° ASS/DIR/03 21824

Data 03 GIU 2003

LET. 867

Corpo Guardie Zoofile e dell'Ambiente
O.N.L.U.S.
Sezione di Forlì
Via Maceri
47100 Forlì

E, p.c.

Uffici Provinciali
per la tutela della popolazione canina e felina
Della regione Emilia Romagna
Loro Sedi

Referenti dell'anagrafe canina
Servizi Veterinari
Aziende USL della Regione Emilia Romagna
Loro Sedi

Oggetto : richiesta di chiarimenti in merito alla legge regionale 27/2000 e delibera di Giunta 2000/1608.

In risposta ai quesiti posti con nota del 21 aprile 2003, posta in allegato a chi legge per conoscenza, relativi alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina", si ritiene utile esporre un parere sugli argomenti presentati seguendo l'ordine già in essa riportato.

1. informazione sui contenuti della L.R. 27/2000.

L'articolo 2, lettera d) della L.R. 27/2000 affida il compito ai Comuni di promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della legge regionale, nonché, le procedure operative riguardanti l'accalappiamento e il riscatto dell'animale catturato. Pur non potendo delegare tale responsabilità, l'amministrazione comunale può svolgere campagne informative anche in collaborazione con associazioni zoofile ed animaliste in accordo a quanto previsto all'articolo 1, comma 2 della medesima legge.

2. mancata iscrizione in anagrafe canina a seguito di sanzione amministrativa

Per quanto riguarda il caso di animali che permangono non identificati, nonostante l'ordinanza - ingiunzione di pagamento emessa dall'Autorità competente per la sanzione prescritta ai sensi della L.R. 27/2000, si ritiene applicabile la confisca amministrativa del cane ai sensi dell'articolo 20 della legge 689/81 e successive modifiche.

3. mancato ritiro da strutture pubbliche di cani catturati

Tenuto conto che la legge regionale 27/2000 non stabilisce tempi specifici entro cui i cani catturati e ricoverati presso strutture di ricovero debbano essere ritirati dai legittimi proprietari, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 925 del Codice Civile.

Pertanto, trascorsi i 20 giorni dalla notifica formale, in cui sono indicati il luogo, i tempi e le modalità per il ritiro dell'animale, il cane è da considerarsi abbandonato e il proprietario diventa passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della normativa in oggetto.

4. cani catturati sprovvisti di tatuaggio o microchip

Tenuto conto di quanto indicato al punto 1 della presente nota, i cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, trascorsi i 20 giorni previsti dall'articolo 925 del codice civile a partire dall'effettivo ricovero e dalla data di verifica della mancata identificazione, diventano di proprietà del Comune di riferimento.

5. mancato pagamento delle spese di ricovero

La legge regionale in argomento non prevede una riconsegna al legittimo proprietario di un cane catturato "condizionata" al pagamento delle spese di cui all'articolo 17, comma 6 della legge 27/2000.

6. divieto di detenzione di animali a seguito di condanna penale per maltrattamenti

L'articolo 24, comma 3 della legge regionale in argomento stabilisce il divieto di detenzione di animali in caso di condanna per reati di maltrattamento e crudeltà, senza prevedere ulteriori atti per la sua applicazione. Tale divieto è espressamente riferito alla detenzione, ossia alla disponibilità dell'animale da parte della persona che è stata riconosciuta colpevole per tali reati, ancorché non proprietario.

7. identificazione dei cani iscritti a libri genealogici ufficiali di razza.

Come indicato all'articolo 7 della L.R. 27/2000 e nell'allegato B, parte integrante della delibera di Giunta 2000/1608 del 3 ottobre 2000 recante "definizione dei criteri, procedure e modalità per l'identificazione dei cani mediante microchips", i proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i cani all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita del cucciolo o dall'inizio della detenzione, presso il Comune competente, e a identificarli nei trenta giorni successivi mediante l'inserimento del microchip assegnato dal Comune stesso. Solo nel caso in cui la detenzione sia effettivamente inferiore ai 30 giorni messi a disposizione dalla normativa vigente, il proprietario o detentore non è obbligato all'iscrizione all'anagrafe canina.

In particolare a partire dal 1 gennaio 2001, secondo le procedure operative indicate nella citata delibera, i cani che vengono iscritti all'anagrafe canina e quelli già iscritti, per i quali il tatuaggio identificativo risulti illeggibile o non tatuati sulla base di certificazione veterinaria, devono essere identificati mediante microchips.

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che la deroga prevista al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale (" Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchips i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ...") sia applicabile esclusivamente a cani già muniti del tatuaggio del libro genealogico ufficiale al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina comunale. In tutti gli altri casi, è fatto obbligo nel rispetto dei tempi

previsti dalla normativa, procedere all'iscrizione in anagrafe dell'animale con il codice identificativo del microchip assegnato dal Comune competente, nonché alla sua identificazione mediante apposizione del microchip ai sensi della normativa regionale vigente.

7. Banca dati regionale dei microchips

Il codice identificativo inserito nel microchip, a differenza di quello utilizzato nel tatuaggio, non permette una lettura immediata della provenienza del proprietario, in quanto composto da una serie di numeri non progressivi (fino a 15 cifre), non codificata e variabile. Diventa pertanto indispensabile per utilizzare al meglio questo sistema di identificazione dei cani creare e mantenere aggiornata una banca dati regionale informatizzata accessibile a tutti.

Per perseguire tali obiettivi, è stata creata una banca dati regionale accessibile tramite il sito INTERNET (www.cani.provincia.bologna.it) che già offre a tutti gli Utenti (cittadini, veterinari liberi professionisti, associazioni di volontariato, operatori pubblici, ecc.) la ricerca dei microchips dei cani registrati presso le Anagrafi Canine di tutta la Regione, fornendo l'indicazione, dell'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza del Proprietario, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa di tutela della privacy, a cui sarà necessario pertanto rivolgersi per l'individuazione del proprietario, in quanto non registrato nella banca dati regionale.

Pertanto la banca dati regionale dei microchips, pur limitandosi a registrarne la distribuzione per ogni Comune, rappresenta uno strumento indispensabile per ottenere rapidamente informazioni utili nella ricerca di proprietari, favorendo una riduzione del tempo di permanenza nei ricoveri dei cani ritrovati.

Nello specifico il sito è stato pertanto organizzato su due livelli:

1. pagine accessibili da tutte le figure di utenti sopra citate in cui è possibile trovare per ogni Comune della Regione Emilia Romagna informazioni relative agli Uffici dell'anagrafe canina, ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie locali competenti, la Polizia Municipale, il canile, nonché ricercare il codice identificativo di un cane catturato per arrivare ad individuare l'anagrafe comunale di competenza.
2. Pagine con accesso protetto da password, riservate agli Operatori Comunali autorizzati, alle Province, ed ai Servizi Veterinari delle Aziende USL in cui è possibile aggiornare la banca dati dei microchips e modificare le informazioni relative al proprio Ente e pubblicate sull'area accessibile ai cittadini.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.



Franco Rossi


Allegato: 1